m_pi.AOOUSPLE.REGISTRO UFFICIALE.U.0007055.25-05-2021

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione) Lecce, (fa fede il protocollo)

Oggetto: **O.M. n. 60 del 10/07/2020 e D.Dip. n. 858 del 21/07/2020**. Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. **Decreto di riammissione alla procedura.**

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all'articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

VISTO il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 (GU n. 93 del 8.4.2020), convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41 (GU n. 143 del 6.6.2020) e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter, il quale dispone che: "*La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente… omissis"*;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020, ed in particolare, l'articolo 8, comma 5, il quale prevede: «*Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni*»;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 relativo alle "*Modalità e termini di presentazione delle istanze*" per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto, richiamato dall'USR Puglia con nota prot. n. 19134 del 22/07/2020;

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODPIT/1290 del 22/07/2020, avente per oggetto "*Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'OM 60/2020*" richiamata dall'USR Puglia con prot. n. 19181 pari data;

VISTO l'avviso prot. n. AOOUSPLE/9233 del 22/07/2020 con il quale l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecce, nel richiamare i termini per la presentazione delle istanze, ha precisato che "a norma dell'art. 2, comma 6, del D.D. 858 e

dell'art. 7, commi 2 e 7, dell'O.M. 60/2020, non saranno prese in considerazione e valutate le istanze presentate in modalità difforme da quanto previsto dalle disposizioni normative";

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. AOOUSPLE/10198 del 10/08/2020 con il quale l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecce, in funzione delle disposizioni sopra citate, ha individuato le scuole polo per la valutazione delle istanze in merito alla procedura prevista dall'OM 60/2020 per le GPS;

VISTI gli articoli da 3 a 6 dell'OM 60/2020, nonché le disposizioni di cui al DD 858/2020, circa i requisiti generali di ammissione;

VISTO in particolare, l'art. 3, comma 6 dell'OM 60/2020 ai sensi del quale *"la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:*
i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;

VISTA l'istanza di partecipazione prot. n. AOOPOLIS/1484587 del 31.07.2020 presentata dalla candidata **Vecchi Giuliana** (n. il 25.02.1976) per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze per le classi di concorso **A046** - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE e **A018** - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE **di II fascia** per il biennio 2020/22;

VISTE le risultanze della verifica in via amministrativa, sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., operata attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero dell'istruzione, nelle istanze prodotte dai candidati e in particolare che il codice fiscale dell'aspirante Vecchi Giuliana non risultava *precedentemente inserito* nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;

VISTO il decreto prot. n. AOOUSPLE/10662 del 21.08.2020 con il quale l'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce ha escluso i candidati per i quali è stata accertata la carenza del requisito di ammissione rappresentato dal precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;

VISTA la comunicazione della candidata Vecchi Giuliana del 22.10.2020, e acquisita agli atti dello scrivente Ufficio con prot. n. AOOUSPLE/4907 con la quale la stessa ha dichiarato di essere regolarmente iscritta alle graduatorie di istituto della provincia di Bari nel precedente triennio e per le stesse classi di concorso richieste per l'inserimento nelle GPS della provincia di Lecce;

TENUTO CONTO che, dalla verifica operata, anche attraverso richieste di chiarimento rivolte all'USP di Bari, è risultato che la candidata Vecchi è stata registrata nella precedente procedura con un codice fiscale diverso da quello in suo possesso e utilizzato per l'iscrizione nelle GPS per la provincia di Lecce;

RAVVISATA dunque, la necessità di procedere al reintegro della candidata nelle classi di concorso e nella fascia per le quali ha chiesto l'inserimento con istanza prot. n. AOOPOLIS/1484587 del 31.07.2021

DISPONE

per le motivazioni indicate in premessa del presente provvedimento, e della normativa in essa citata che qui si intende integralmente richiamata, la riammissione della candidata **Vecchi Giuliana** nelle graduatorie provinciali per le supplenze per le classi di concorso **A046** - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE e **A018** - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE **di II fascia,** per la seguente motivazione: **possesso del requisito di accesso.**
Il punteggio è così attribuito:

cognome	nome	classe di concorso	grado di istruzione	fascia	punteggio titolo accesso	punt. ulteriori titoli valutabili	punt. titoli artistici	punt. titoli di servizio	punteggio totale
VECCHI	GIULIANA	A018	SS	2	29,00	0,00	0,00	0,00	**29,00**
VECCHI	GIULIANA	A046	SS	2	29,00	0,00	0,00	0,00	**29,00**

Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente alle disposizioni di cui ai citati OM 60/2020 e DD n. 858/2020 e alla normativa in essi richiamata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

Il presente provvedimento è inserito nella piattaforma di gestione della procedura per la notifica agli interessati. Ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., pertanto, non segue alcuna comunicazione cartacea.

Ai sensi della Legge 241/90 e Dlgs. 33/2013, il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.usplecce.it).

Il Dirigente
Vincenzo Melilli

Destinatari:
ALLA CANDIDATA
Vecchi Giuliana
(tramite piattaforma)

Firmato digitalmente da
MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

AL SITO WEB
Alle unità Operative I-II grado SEDE